



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 22/04/2025

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, nella Sala consiliare del Palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Alessandra Hofmann, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Reggente Avv. Mario Blandino.

Al seguente punto dell'o.d.g. risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P
1	HOFMANN ALESSANDRA	SI
2	DE SIMONE ROBERTO	SI
3	COLOMBO MARIA TERESA	NO
4	GATTI DAVIDE	SI
5	PIROVANO MARCO	SI
6	CRIPPA SERGIO	SI
7	VIGANO' FRANCESCA	SI

N.	Cognome e Nome	P
8	ORIGGI ALESSANDRO	SI
9	ORSANIGO MATTEO	SI
10	MUCCI MILENA	SI
11	BEST JOHN ROSS	SI
12	COLOMBO ARONNE	SI
13	CARLINI ROSSELLA	SI

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025

La presente proposta di deliberazione è presentata dal Sindaco di concerto col Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha approvato il metodo tariffario (MTR-2), per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato la propria deliberazione n. 17 del 23/04/2024 con la quale è stato approvato il piano economico finanziario TARI 2024-2025 (revisione biennale), per un valore complessivo, per l'anno 2025, al netto delle detrazioni di cui all'articolo 4,6 della delibera di ARERA 363/2021, di € 473.259,00 e per un totale entrate tariffarie, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, di € 461.068,00.

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 17/04/2023, il quale stabilisce in particolare che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Visto, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.



Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente".

Preso atto inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso, come segue, tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili:

- costi variabili utenze domestiche 56%;
- costi variabili utenze non domestiche 44%;
- costi fissi utenze domestiche 68%;
- costi fissi utenze non domestiche 32%.

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle agevolazioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e poste a carico del bilancio, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come indicate nell'allegato A della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	2,7% -
- coefficiente recupero della produttività:	0,10% +
- coefficiente QL	0,0 % +
- coefficiente PG	0,0% +
- coeff. per decreto legislativo n. 116/20	0,0% +
- coeff. per recupero inflazione	7,0% =
Limite massimo di variazione annuale	9,60%

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera viene determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cinquanta per cento.

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30 settembre 2025;
- seconda rata: 05 dicembre 2025;
- pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2025.

Considerato che:

- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il



comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale di cui all’art. 19, comma 7 del d. Lgs. 504/1992, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco nella misura del 5%;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Finanziario anno 2025 approvato con deliberazione n. 17 del 23/04/2024;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2025 di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la



copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco nella misura del 5%;
6. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - prima rata: 30 settembre 2025;
 - seconda rata: 05 dicembre 2025;
 - pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2025;
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
8. di rendere la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione presentata dal Sindaco di concerto col Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato e di regolarità contabile espresso dal Ragioniere comunale, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, qui allegati.

Il Sindaco espone il contenuto della proposta di delibera soffermandosi sulle voci significative del PEF (Piano economico finanziario) e sulle modifiche della parte fissa e della parte variabile.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno.

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Mucci Milena, Best John Ross, Colombo Aronne e Carlini Rossella), legalmente resi per alzata di mano, essendo n. 12 i presenti, n. 12 i votanti e n. 0 astenuti

DELIBERA

di approvare la suestesa proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025.**

Il Sindaco chiude la sessione alle ore 19:25-----



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Alessandra Hofmann

Il Segretario Comunale Reggente
Avv. Mario Blandino

(atto sottoscritto digitalmente)